



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Dichiarazione precompilata 2024](#) Pag. 4
- [Versamento acconto Imu 2024](#) Pag. 5
- [Trasparenza delle erogazioni pubbliche](#) Pag. 6
- [Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio](#) Pag. 7
- [Semplificazioni per i pagamenti dei tributi](#) Pag. 8
- [Operatività e sospensione del registro dei titolari effettivi](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari](#) Pag. 10
- [Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#) Pag. 11
- [Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito](#) Pag. 12
- [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#) Pag. 13
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu](#) Pag. 14
- [Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto](#) Pag. 15
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#) Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Diritto annuale Camera di Commercio 2024](#) Pag. 17
- [Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci](#) Pag. 18
- [Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio](#) Pag. 19
- [Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#) Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Movimenti transfrontalieri di denaro contante](#) Pag. 21
- [Contribuzione Inps per ferie non godute](#) Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Ecobonus mobilità sostenibile](#) Pag. 23



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2024](#) Pag. 25



- [SCARICA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon
Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongj, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.
Diffusione: circolare diffusa per e-mail.
Servizio abbonamenti:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

LETTERE
DI COMPLIANCE

- L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d'imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021, ma non ha tenuto conto delle proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi. L'assistenza (Civis) ha risposto che le tardività, indicate nei detti avvisi, ma riguardanti i contributi previdenziali, non possono essere regolarizzate dall'ufficio che ha emesso gli stessi inviti. Questo il paradosso della lettera di compliance inviata ai contribuenti che non tiene conto di quanto ha previsto, a suo tempo, l'art. 9-ter D.L. 73/2021, il quale ha disposto, per i soggetti Isa e assimilati (contribuenti forfetari o partecipanti a società in regime di trasparenza fiscale e non) la proroga dei versamenti degli acconti del 2021 dal 30.07.2021 al 15.09.2021.

ROTTAMAZIONE-
QUATER
ENTRO IL 5.06.2024

- **Considerando i 5 giorni di tolleranza, è in scadenza il 5.06.2024 il termine di versamento della prima rata (o dell'intero) per l'adesione alla rottamazione-quater.**
- Lo stesso termine si applica anche ai contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del c.d. Decreto Alluvione, convertito nella L. 100/2023, che ha prorogato di 3 mesi i termini e le scadenze della definizione agevolata per le popolazioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni del maggio 2023.

DECRETO
SUPERBONUS

- **Dal 1.01.2025 i soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) non potranno più compensare i crediti, derivanti dai bonus edilizi, con i debiti previdenziali ed assistenziali.**
- Blocco totale alla compensazione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore a € 100.000. Sospensione, invece, fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, in presenza di importi complessivamente superiori a € 10.000. E monitoraggio dei crediti d'imposta ad ampio raggio.
- Queste alcune delle novità introdotte con la conversione in legge del D.L. 39/2024, avente a oggetto, tra le altre novità, l'ulteriore estensione del blocco alle cessioni e sconto in fattura dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e le attività di monitoraggio di taluni crediti d'imposta.

ISA 2024

- Con D.M. 29.04.2024 il Ministero dell'Economia ha approvato le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d'imposta 2023, al fine di tenere conto delle ricadute collegate al nuovo scenario economico.
- Con il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 192000/2024 sono state definite le modalità per l'acquisizione anche massiva dei dati, utile all'applicazione degli indicatori. Gli ulteriori dati sono necessari non solo per l'elaborazione degli Isa per il 2023, ma anche per lo sviluppo della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024/2025 (per i forfetari solo per il 2024); questi dati devono essere necessariamente importati al fine di verificare il punteggio di affidabilità ottenuto.

LETTERE DI
COMPLIANCE
PER AIUTI
NEL PERIODO
D'IMPOSTA 2020

- L'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'invio di comunicazioni di compliance per promuovere la correzione spontanea degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis che non sono stati indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d'imposta 2020, di cui è stata rifiutata l'iscrizione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura).

RECUPERO DEI
CREDITI VANTANTI
DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
CON
PIGNORAMENTO
DELLE QUOTE
SOCIETARIE

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha avviato una massiccia operazione di recupero dei crediti vantati dall'ente, mediante l'avvio di procedure esecutive.
- Per assicurare la tempestività e la certezza del recupero, AdeR sta facendo ricorso a modalità operative che, pur essendo previste tra le possibili azioni esperibili, difficilmente sono state attuate finora. Un esempio è quello delle procedure volte al pignoramento delle quote societarie possedute dal creditore inadempiente, anche in caso di solidarietà passiva con il debito sociale coobbligato, come ulteriore azione volta al recupero delle morosità. Modalità di solito riservate alle azioni delle Procure o agli amministratori giudiziari.
- Il pignoramento delle quote societarie riveste il carattere di atto esecutivo, che consente all'AdeR di procedere al sequestro delle quote possedute dal debitore all'interno di una società di capitali. La procedura si attua in conformità di quanto previsto dal c.p.c. e dal D.P.R. 602/1973, che disciplinano le modalità di recupero coattivo dei crediti da parte di AdeR.



Notizie in sintesi (segue)

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici periferici indicazioni in merito alla definizione agevolata dei Pvc, ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, in vigore dal 30.04.2024.
- In relazione al perimetro di applicazione della nuova norma, le indicazioni precisano che l'effetto del nuovo istituto si estende anche ai contributi previdenziali per i quali la determinazione avviene nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Da un punto di vista procedimentale, si sottolinea come, una volta espressa la volontà di definire in modo integrale il verbale notificato, la stessa non possa essere revocata. In questo contesto, inoltre, il momento dirimente ai fini della definizione è quello di notifica dell'atto e non quello di pagamento delle somme che, laddove non effettuato, è contestato mediante iscrizione a ruolo e con sanzione per omesso versamento.

RIMBORSO DELL'IVA PAGATA NEL REGNO UNITO

- A seguito di uno scambio di note diplomatiche, l'Italia e il Regno Unito hanno siglato il 7.02.2024 un accordo che consente il rimborso transfrontaliero dell'Iva pagata all'interno del proprio territorio dalle imprese stabilite nell'altro Paese. L'intesa ha effetto retroattivo alla data del 1.01.2021, data dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell'Ue, quindi senza soluzione di continuità sostanziale. Il Regno Unito diventa così il 4° paese extracomunitario (dopo Svizzera, Norvegia e Israele) con il quale l'Italia ha stipulato accordi per il rimborso dell'Iva alle imprese.

SCAMBIO AUTOMATICO DEI DATI

- Con il D.M. Economia 2.05.2024 sono stati aggiornati gli elenchi delle giurisdizioni coinvolte nello scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dal Common reporting standard. In particolare, nell'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, ossia gli Stati nei confronti dei quali l'Italia è obbligata a fornire i dati dei conti intrattenuti presso intermediari italiani da residenti in tali Paesi, si segnala l'uscita di Antigua e Barbuda e l'entrata di Aruba, Georgia, Saint Kitts e Navis, Thailandia e Costarica.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA CFC

- Per le Cfc l'opzione per la tassazione sostitutiva del 15% copre anche la tassazione del dividendo formato dagli utili rientranti nel regime. L'opzione deve riguardare tutte le Cfc con bilancio certificato da operatori autorizzati alla revisione. Per le branch estere la certificazione si riferisce al bilancio della casa madre italiana. Escluso, per chi opta per il regime sostitutivo, l'accredito delle imposte estere della controllata in base all'art. 165 Tuir.

PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO

- La Cassazione ha affermato che il principio della chiarezza non è subordinato a quello della correttezza: il documento contabile sull'esercizio economico serve non soltanto a misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche a fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., che ne disciplina la redazione. La chiarezza deve essere valutata per quel che indica il bilancio, al di là dei riscontri nella contabilità sociale. Se, quindi, il socio denuncia alcune poste come oscure o incomprensibili, in base al documento contabile e agli allegati, spetta alla società dimostrare il rispetto dei requisiti contestati.

PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha aggiornato e modificato i precedenti "Principi di attestazione dei piani di risanamento".
- In particolare, tra le novità, si segnalano integrazioni riguardanti l'indipendenza dell'attestatore, la valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali dell'impresa debitrice, l'arco temporale del piano, la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori, la valutazione dello scenario liquidatorio, l'attestazione nella ristrutturazione dei gruppi e il giudizio del professionista indipendente sulla transazione fiscale.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

- La Cassazione, oltre a delineare gli elementi sintomatici per la qualifica di amministratore di fatto, ha chiarito che, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, anche un bene avente un valore irrisorio o esiguo, ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale.

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LOCATO CON RIMBORSO O DETRAZIONE IVA

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato l'equivalenza dei presupposti tra detrazione e rimborso dell'Iva assolta su lavori di ristrutturazione o manutenzione realizzati sull'immobile assunto in locazione, sempre che vi sia un nesso di strumentalità con l'attività svolta dal locatario, poiché entrambi i diritti sono volti a garantire il principio generale di neutralità che governa l'Iva.

 **APPROFONDIMENTI****Dichiarazione precompilata 2024**

Dal 30.04.2024 sono online in modalità consultazione i modelli di dichiarazione precompilata predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Con il nuovo 730 semplificato il contribuente non dovrà più conoscere quadri, righe e codici, ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo avere accettato o modificato i dati - operazioni che si potranno compiere dal 20.05.2024 - sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30.09.2024; fino al 15.10.2024, invece, per chi presenta il modello Redditi.

CONTENUTO DEI MODELLI

- Tra i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024 si segnalano le spese sanitarie, i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui.
- Tra le novità, i dati relativi ai rimborsi per il "bonus vista", quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

MOD. 730 SEMPLIFICATO

- Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
- Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (quelli utilizzati e non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute".
- Dopo che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20.05.2024), saranno riportate in automatico all'interno del modello.

RIMBORSI E PAGAMENTI

- Dal 2024 chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce "nessun sostituto" per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.
- L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

TITOLARI DI PARTITA IVA

- Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.
- Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15.06.2024, al concordato preventivo.

COME VISUALIZZARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE

- Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.
- Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all'invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell'Agenzia. In alternativa, inviando una Pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.
- Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Da quest'anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ipvie e Ivae).



Versamento acconto Imu 2024

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comuna-le (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2024

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo

Entro il
16.12.2024

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti **modalità alternative**:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1^a rata 2024.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2023 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2023	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
	IMU annua	€ 1.083,60
Acconto (entro il 17.06.2024)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										IDENTIFICATIVO OPERAZIONE		
codice ente/ codice comune	Ravv.	immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
D 9 6 9			x		1	3918		2024	542,00			

- omissis -

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)											
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno				
giorno	mese	anno	AZIENDA		CAB/SPORTELLO		n.ro			<input type="checkbox"/> bancario/postale	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
17	06	2024									
							tratto / emesso su			cod. ABI	CAB

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento										CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito									
BancoPosta					BancoPosta					BancoPosta					BancoPosta				
€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00					€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00					€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00					€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00				
IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00					IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00					IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00					IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00				
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU										INTESTATO A: PAGAMENTO IMU									
Codice Fiscale R5SMRA69C23F205P Mario Rossi										Codice Fiscale R5SMRA69C23F205P Mario Rossi									
Codice Catastale (1) D 9 6 9										Codice Catastale (1) D 9 6 9									
data di nascita 230369 M Milano MI										data di nascita 230369 M Milano MI									
Prov. Nasc. MI										Prov. Nasc. MI									
BancoPosta										BancoPosta									
Ricevuta di versamento										Ricevuta di accredito									
Importo in Euro 542,00										Importo in Euro 542,00									
Data di versamento 17/06/2024										Data di accredito 17/06/2024									
Codice di versamento X 1 24										Codice di accredito X 1 24									
Importo in Euro 542,00										Importo in Euro 542,00									
BOLLO DEGLI UFF. POSTALI										BOLLO DEGLI UFF. POSTALI									
001008857615< 451>										001008857615< 451>									



Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni (più volte prorogate ma diventate operative dal 2024), ma anche la restituzione del beneficio ricevuto.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile

CLAUSOLA DELLO STATUTO¹

Artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, c. 1 C.C.

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**R.M. 13.03.1976, n. 10/503**).

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il **differimento a 180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota¹

Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



Semplificazioni per i pagamenti dei tributi

Il D.Lgs. 11/2024 (“Decreto Adempimenti”) contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 9.08.2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». In particolare, il decreto in questione recepisce le disposizioni di cui all’art. 16, c. 12 della legge delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari - anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali - diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Di seguito si schematizzano gli interventi in tema di semplificazione **dei pagamenti riguardanti gli acconti e i saldi d’imposta**.

PAGAMENTI RATEALI ACCONTO E SALDO

- **A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023**, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
 - il **differimento, dal mese di novembre al 16.12**, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
 - l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’**unica data di scadenza**, corrispondente al **giorno 16 di ogni mese**, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

• Conseguentemente, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.

- A tal fine, **rileva la compilazione, nel modello di versamento F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”**, dove indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate prescelto.

ASPETTI OPERATIVI

- **Le rate mensili, di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi**, sono versate da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla titolarità della partita Iva:
 - **entro il giorno 16 di ciascun mese;**
 - **purché il piano di rateazione si completi entro il 16.12** relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.

Scadenza rateazione Irpef periodo d’imposta 2023

- 1^a rata: 01.07.2024.
- 2^a rata: 16.07.2024.
- 3^a rata: 20.08.2024.
- 4^a rata: 16.09.2024.
- 5^a rata: 16.10.2024.
- 6^a rata: 18.11.2024.
- 7^a rata: 16.12.2024.

VERSAMENTI MINIMI IVA E RITENUTE

- Sono semplificati gli adempimenti dei soggetti passivi Iva e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, **ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:**

- **alla liquidazione periodica dell’Iva;**
- **alle ritenute sui redditi** di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

- **Ai fini Iva** si prevede, per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, **l’innalzamento a € 100** - in luogo di € 25,82 - dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta che deve essere versato.

- **Se l’Iva periodica non supera € 100**, può essere versata insieme all’Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, incrementato in maniera corrispondente.

- **Stessa previsione per i sostituti d’imposta** con riferimento ai compensi di lavoro autonomo e altri compensi da questi corrisposti, alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

- **La regola vale per gli importi erogati a partire da gennaio 2024:** l’ammontare delle **ritenute operate dal sostituto d’imposta, se non superiore a € 100**, possono essere versate insieme a quelle del mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, **ovvero non oltre il 16.12 dello stesso anno**, se l’importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di € 100¹.

Nota¹

- È prevista un’eccezione per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, da effettuare entro il 16.01 dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.
- Lo slittamento dei versamenti al 16.12, se di importo complessivo non superiore a € 100, può riguardare, pertanto, solo le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16.12 insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.



Operatività e sospensione del registro dei titolari effettivi

Dopo l'ordinanza 7.12.2023, che ha determinato la sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi e dei provvedimenti ad essa connessi, il TAR Lazio si è pronunciato nel merito, il 9.04.2024, ricorsi presentati da diverse Associazioni di fiduciarie avverso il D. Mimit 29.09.2023 e atti ad esso connessi. Con le 6 sentenze emesse ad aprile 2024, sono stati respinti i ricorsi presentati dalle diverse Associazioni di fiduciarie; pertanto, il termine, che separava dall'ultimo giorno utile per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 231/2007, sembrava dovesse riprendere a decorrere. **Unioncamere ha infatti diffuso il manuale operativo per la richiesta di accreditamento.** Tuttavia, con ordinanza n. 3533/2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei Titolari effettivi. Pertanto, almeno fino all'udienza di merito dell'appello, fissata per il 19.09.2024, tutti gli adempimenti (ma anche l'esecuzione di ogni richiesta inoltrata ai Registri delle Imprese) risultano sospesi.

ORDINANZA TAR LAZIO N. 8083/2023

A seguito della presentazione dei ricorsi da parte di diverse Associazioni di fiduciarie, il TAR Lazio ha sospeso l'operatività del Decreto MIMIT 29.09.2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" e degli atti connessi, fissando l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, in data 27.03.2024.

AMPIEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Nonostante le questioni appellate dalle Associazioni di fiduciarie abbiano riguardato temi circoscritti alla sezione "speciale" istituita presso i singoli Registri delle Imprese, il provvedimento di sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi ha interessato entrambe le sezioni dei Registri delle Imprese: "autonoma" e "speciale".

RIPRESA DEI TERMINI DOPO LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL 9.04.2024

- Il TAR Lazio, il 9.04.2024, con la pubblicazione di 6 decisioni ha respinto tutti i motivi dei ricorsi che, nel mese di dicembre 2023, avevano indotto alla decisione di sospendere l'adempimento, il cui termine finale, era stato fissato inizialmente per l'11.12.2023.
- Pertanto, si è riavviata l'operatività del Registro dei Titolari effettivi, per cui, riprendendo il giorno della decorrenza sospesa, la scadenza è giunta alla data dell'**11.04.2024**.

EFFETTI DELLA CESSATA SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEL 9.04.2024

La ripresa dell'operatività ha comportato che la prima comunicazione di implementazione dei nominativi dei titolari effettivi ai Registri delle Imprese, doveva avvenire entro l'11.04.2024. Stante la valenza generale degli effetti della sospensione, la scadenza dell'11.04.2024 si è dovuta rispettare anche per tutte le comunicazioni che nel frattempo erano dovute, per le costituzioni e/o variazioni dei soggetti titolari effettivi, che, ordinariamente, si sarebbero dovute effettuare entro 30 giorni dall'accadimento.

EFFETTI RIPRESA DEI TERMINI E ULTERIORE SOSPENSIONE DEL 17.05.2024

- Tutti i termini sospesi sulla base dell'ordinanza n. 8083/2023 del TAR Lazio hanno ripreso a ricorrere dal 12.04.2024, ma fino al 16.05.2024 (in quanto il 17.05.2024 è avvenuta la pubblicazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3533/2024, che ne ha statuito una nuova sospensione).
- Alla luce di quest'ultimo provvedimento, il periodo in cui, al momento, è stata vigente l'operatività del Registro dei Titolari effettivi è di 35 giorni (dal 12.04.2024 al 16.05.2024).

MOTIVAZIONI SOSPENSIONE ACCORDATA DAL CONSIGLIO DI STATO

In merito alle sollevate violazioni degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE rispetto della vita privata e della vita familiare/protezione dei dati di carattere personale (violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali della UE: libertà di stabilimento e circolazione; violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali della UE: uguaglianza del diritto a una buona amministrazione), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, stante, tra l'altro, la particolare complessità ed esigenze di approfondimento delle questioni sollevate, ha deciso di accogliere l'istanza cautelare (ricorso n. 3533/2024), e per l'effetto, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

RICEZIONE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI REGISTRI IMPRESE NEL PERIODO DELLA 1ª SOSPENSIONE

Durante il primo periodo di sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi, i portali dei Registri delle Imprese sono comunque rimasti aperti per la ricezione delle comunicazioni.

SANZIONI

- L'omessa comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e informazioni dovute circa i Titolari effettivi è punito, ai sensi dell'art. 2630 c.c., con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra **€ 103 e € 1.032**. Qualora la comunicazione sia effettuata entro 30 giorni dal termine di scadenza, la predetta sanzione è **ridotta a 1/3** (€ 34,33).
- Qualora la violazione sia accertata dalla C.C.I.A.A. competente, si ritiene applicabile l'art. 16 L. 24.11.1981, n. 689, che prevede l'ammissione del pagamento in misura ridotta se si provvede al pagamento **entro 60 giorni** dalla notificazione degli estremi della violazione. Dato che tale misura è pari a 1/3 del massimo (€ 344,00) o se più favorevole - dato la previsione del minimo edittale - pari al doppio di quest'ultimo (€ 206), si ritiene sia applicabile quest'ultimo importo, maggiorato delle spese del procedimento.



STRUMENTI OPERATIVI

Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi Dal 1.01.2023 al 31.12.2023

RICAVI					
N. Prot.	Descrizione	Importo	Importo imponibile	Contr. previdenz. 4%	% Inerenza
1	Bianchi Luigi	728,00	700,00	28,00	100%
2	Neri Franco	520,00	500,00	20,00	100%
3	Verdi Antonio	863,20	830,00	33,20	100%
4	Viola Carlo	790,40	760,00	30,40	100%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale		2.901,60	2.790,00	111,60	

Contributi previdenziali pagati nell'anno	Importo F24
Acconto gestione separata 16.06.2023	250,00
Acconto gestione separata 30.11.2023	250,00
Totale	500,00

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)	2.901,60
x coefficiente redditività % (vedi "Tabella Settori")	67%
- contributi previdenziali	500,00
- perdite pregresse	-
Reddito	1.444,07

TABELLA SETTORI		
Gruppo di settore	Soglia ricavi/compensi ¹	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 85.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 85.000,00	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 85.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 85.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 85.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 85.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 85.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	€ 85.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 85.000,00	67%

Nota¹

- I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfettario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano **conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000,00**, sempre che le **spese per lavoro dipendente e per collaboratori** siano di **ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi**.
- Reintrodotta la clausola di esclusione inerente il limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, nel periodo precedente (irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).



COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)



Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti. L'art. 6 D.L. 132/2023 ha stabilito che gli obblighi informativi di cui all'art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfettari, relativi al periodo di imposta 2021, sono adempiuti entro il 30.11.2024, sospendendo in tal modo gli effetti delle comunicazioni inviate.

Aldo Rossi		Dal 1.01.2023 al 31.12.2023	
Obblighi informativi sull'attività svolta			
Pagamento di prestazioni per le quali non è effettuata la ritenuta alla fonte			
Rigo	Codice fiscale	Reddito	
RS371			
RS372			
RS373			
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa			
Rigo	Descrizione	N./importo	
RS375	Numero mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.		
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.		
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).		
RS378	Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.		
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo			
Rigo	Descrizione	Importo	
RS381	Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli, utenze varie).		



COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)



Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

*I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel **quadro RP**. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.*

Esempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2023					
Rossi Mario					
Categoria					
<input type="checkbox"/> Attività professionale					<input checked="" type="checkbox"/> Artigianato
<input type="checkbox"/> Commercio					<input type="checkbox"/> Agricoltura
Estremi del versamento					
	Quota pagata	Quota deducibile titolare	Quota deducibile collaboratore	Quota deducibile	Quota deducibile
Versamento del 16.02.2023	€ 1.030,94	€ 976,44	€	€	€
Versamento del 16.05.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 22.08.2023 Rata n. 1 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.380,69	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 22.08.2023 Rata n. 2 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.384,70	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 22.08.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 16.09.2023 Rata n. 3 del saldo 2022 e 1° acconto 2023	€ 1.389,25	€ 1.380,69	€	€	€
Versamento del 16.11.2023	€ 1.106,60	€ 1.052,10	€	€	€
Versamento del 30.11.2023 2° acconto ecced. minimale	€ 2.230,08	€ 2.230,08	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Totale contributi pagati nell'anno	€ 10.735,46	€ 10.504,89	€	€	€
Nota	Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale oppure, ad esempio, a titolo di sanzioni su eventuali condoni, non sono deducibili.				



CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO (COMPILABILE)



Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Commercianti
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (.MN...) il 25.03.1955...
residente in Mantova..... (.MN....), Via Bach....., n. 7.....
codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....

premessò:

che nel corso dell'anno 2023..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2023	995,91
16.05.2023	1.073,10
22.08.2023	1.073,10
16.11.2023	1.073,10
Totale	€ 4.215,21

dichiara:

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS, per l'anno 2023....., un ammontare complessivo di € 4.215,21....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

.....
Mantova, 31.12.2023
(Luogo e data)

.....
Mario Rossi
(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario..... la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

.....
Mantova, 31.12.2023
(Luogo e data)

.....
Luca Rossi
(Collaboratore)



FAC-SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio. La legge di Bilancio 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l'intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

Raccolta dati per calcolo Imu					Anno	2024					
Dati contribuente	Cognome/Ragione sociale		Verdi								
	Nome		Luca								
	Via		Milano, n. 188								
	Comune		25100 Brescia (BS)								
Dati fabbricati											
Comune – Via	Dati catastali			Rendita catastale	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ¹	Casi particolari ²	Casi particolari Imu ³	
	Fg.	Mapp.	Sub.		Dal	Al					
Brescia - Via Milano, 188	10	22	4	542,28	1.01	31.12	100	1	/	/	
Brescia - Via Milano, 190	10	22	6	65,37	1.01	31.12	100	2	/	/	
Nota¹	(1) Abitazione principale (2) A disposizione (3) Locato (4) Locato equo canone										
	(5) Pertinenza abitazione principale (6) Uso promiscuo (8) Locato a canone concordato										
	(9) Altro (specificare) (10) Comodato a familiari con contratto registrato (11) Abitazione principale parte locata a canone libero										
Nota²	(12) Abitazione principale parte locata a canone concordato (14) Immobile Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma (15) Immobile Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma										
	(1) Immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici. (3) Immobile inagibile per altre cause. (4) Immobile a uso abitativo locato con canoni non percepiti.										
	(5) Immobile posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari. (6) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate. (7) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e non percepiti, in tutto o in parte. (8) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà. (C) Cedolare secca.										
Nota³	(1) Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. (2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu. (3) Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.										
	Dati terreni agricoli										
	Comune – Via	Dati catastali			Reddito agrario	Reddito dominic.	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ⁴	Imu non Dovuta (Si/No)
Fg.		Mapp.	Sub.	Dal			Al				
Brescia - Via Milano	10	23	1	1,24	1,45	1.01	31.12	100	1	No	No
Nota⁴	(1) Proprietario (2) Locato in regime vincolistico (3) Locato in regime di libero mercato										
	(4) Conduzione in affitto (7) Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare (8) Titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare										
	(9) Titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria										
Dati aree edificabili											
Comune – Via	Dati catastali			Valore venale			Giorni possesso		% possesso		
	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf.	Val. mq.	Tot.	Dal	Al			
Brescia - Via Roma, 5	15	35	27	1.200	115,00	138.000	15.07	31.12	50%		



SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU (COMPILABILE)



Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto 13.02.2023 ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" posseduti da imprese, non accatastati, agli effetti dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l'anno 2023.

Denominazione/Ragione sociale:		Alfa S.r.l.	
Imposta municipale sugli immobili			
Costi del 1982 e anni precedenti		x 3,87 =	+
Costi del 1983		x 3,66 =	+
Costi del 1984		x 3,44 =	+
Costi del 1985		x 3,23 =	+
Costi del 1986		x 3,01 =	+
Costi del 1987		x 2,80 =	+
Costi del 1988		x 2,58 =	+
Costi del 1989		x 2,47 =	+
Costi del 1990		x 2,37 =	+
Costi del 1991		x 2,26 =	+
Costi del 1992		x 2,22 =	+
Costi del 1993		x 2,20 =	+
Costi del 1994		x 2,15 =	+
Costi del 1995		x 2,09 =	+
Costi del 1996		x 2,03 =	+
Costi del 1997		x 1,96 =	+
Costi del 1998		x 1,92 =	+
Costi del 1999		x 1,89 =	+
Costi del 2000		x 1,86 =	+
Costi del 2001		x 1,80 =	+
Costi del 2002		x 1,76 =	+
Costi del 2003		x 1,70 =	+
Costi del 2004		x 1,64 =	+
Costi del 2005		x 1,55 =	+
Costi del 2006		x 1,51 =	+
Costi del 2007		x 1,47 =	+
Costi del 2008		x 1,42 =	+
Costi del 2009		x 1,36 =	+
Costi del 2010		x 1,35 =	+
Costi del 2011		x 1,33 =	+
Costi del 2012		x 1,29 =	+
Costi del 2013		x 1,26 =	+
Costi del 2014		x 1,26 =	+
Costi del 2015	800.000,00	x 1,26 =	1.008.000,00
Costi del 2016		x 1,25 =	
Costi del 2017		x 1,25 =	
Costi del 2018		x 1,24 =	
Costi del 2019		x 1,22 =	
Costi del 2020		x 1,22 =	
Costi del 2021		x 1,21 =	
Costi del 2022	50.000,00	x 1,17 =	58.500,00
Costi del 2023		x 1,04 =	
Costi del 2024		x 1,02 =	
Totale costo storico	850.000,00	Base imponibile	1.066.500,00
		Aliquota Imu	7,60 : 1.000 =
Imu dovuta per il 2024		8.105,40	
Spese	<ul style="list-style-type: none"> I valori da tenere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo D sono: <ul style="list-style-type: none"> - il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno e delle aree pertinenziali; - le spese incrementative; - le rivalutazioni economiche e quelle previste da apposite leggi; - gli eventuali disavanzi di fusione. L'applicazione dei coefficienti di adeguamento avviene assumendo il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o degli altri fattori indicati sono stati contabilizzati. Per calcolare la base imponibile relativa al 2024 devono essere computati i costi incrementativi sostenuti in tale anno; il coefficiente di rivalutazione per il 2024 è usato esclusivamente nel caso di acquisto di immobili, da parte dell'impresa, nel 2024. 		



Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune. La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero inviata telematicamente con posta certificata. Il termine di invio a regime è il 30.06 dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni. Il MEF, con il D.M. 24.04.2024, ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione Imu/Impi e di dichiarazione Imu Enc, le relative istruzioni per la compilazione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione Imu/Impi e Imu Enc relativa all'anno di imposta 2023 entro il termine del 30.06.2024. Le istruzioni precisano altresì che il modello è utilizzabile anche dai contribuenti dell'Ilia (imposta locale immobiliare autonoma).

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971, residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99, C.F.: RSS.LGU.71H14.F205.W.,

DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
 - indirizzo: Milano, via Roma, n. 15 - sezione, foglio 88, particella 777, subalterno 15, categoria/qualità A/4, classe 3, vani 7;
 - rendita definitiva € 244,11 (o, in mancanza, rendita presunta o eventuali estremi della richiesta di accertamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo e anno);
 - percentuale di possesso: 100%
- in data 1.05.2023 si è verificata la seguente variazione:
 - riduzioni d'imposta:

<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione Imu al 50%.• L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli posseduti da CD o IAP.	<input type="checkbox"/> Esenti da Imu anche aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti.
 - altri casi:
 - Immobile oggetto di locazione finanziaria.
 - Aree demaniali.
 - Aree fabbricabili.
 - Demolizione fabbricato.
 - Cooperative edilizie.
 - IACP.
 - Immobili esenti Imu.
 - Fabbricati gruppo "D" delle imprese.
 - Riunione usufrutto.
 - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
 - Parti comuni dell'edificio.
 - Multiproprietà.
 - Fusione/incorporazioni/scissione.
 - Diritti reali ex-lege.
 - Mancato aggiornamento banca dati catastale.
 - Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
 - Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
 - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).
 - Altro (specificare)



FAC-SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Diritto annuale Camera di Commercio 2024

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 20.12.2023, n. 383421, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2024, che rimangono invariate rispetto al 2023. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Riduzione del 50% per il 2024

Imprese già iscritte					Imprese di nuova iscrizione
Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%		
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è **soggetta**, a conclusione del calcolo, **alla riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte /annotate nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00
--	---------

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note	<p>1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".</p> <p>2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.</p>
-------------	--



CALCOLO DEL DIRITTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI



Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci

L'art. 2433 c.c., titolato "Distribuzione degli utili ai soci", detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.

DISTRIBUZIONE DI UTILI	La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.	Verbale di approvazione del bilancio, con distribuzione di utili d'esercizio.
	La distribuzione di utili rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d) Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, relativo alle assegnazioni fatte ai soci.	
IMPOSTA DI REGISTRO	Assegnazione ai soci di utili in denaro	Alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'Iva o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa (€ 200) .
	Altre assegnazioni	In ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti, in relazione alla diversa natura dei beni.
ADEMPIMENTI	Registrazione entro 30 giorni	<ul style="list-style-type: none"> La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili: <ul style="list-style-type: none"> è soggetta all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Il bilancio d'esercizio, corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all'approvazione del bilancio, dell'eventuale nota integrativa e delle eventuali altre relazioni, è soggetto all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale. Il verbale di assemblea contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese.
	Versamento imposta	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta di registro deve essere versata utilizzando il modello F24, sezione erario, indicando i seguenti codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 9/E/2020): <ul style="list-style-type: none"> 1550 "Atti privati - imposta di registro"; 1551 "Atti privati - sanzione imposta di registro"; 1552 "Atti privati - imposta di bollo"; 1553 "Atti privati - sanzione imposta di bollo - Ravvedimento"; 1554 "Atti privati - interessi".
	<ul style="list-style-type: none"> Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022 si applicano le regole precedenti (regime transitorio). Di conseguenza, per gli utili maturati sino all'esercizio 2017 si applica: <ul style="list-style-type: none"> tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2007 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 33%); tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2016 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 27,50%); tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2017 (periodo attuale in cui l'aliquota Ires è fissata al 24%). A partire dall'esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta, pari al 26%, ai soci titolari di partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, al verificarsi della distribuzione di utili maturati successivamente all'anno 2017. 	
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI		



Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore, in ogni caso, a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

Tavola n. 1 Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Alfa S.r.l.", presso la sede sociale in Mantova, Via Goito, n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;**
- varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi (Consiglieri);
- Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. Rossi Mario, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. Bianchi Antonio, che accetta.

- Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. 13 dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che nel 2023 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, quindi, la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive.

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2023 e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il 29 giugno del corrente anno.

- omissis -

Tavola n. 2 Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Deposito bilancio	Versamento imposte (saldo e 1° acconto)	Modello Redditi e dichiarazione Irap
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il 30.04 (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	Entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06 (1.07.2024) (o entro il 30.07² con maggiorazione 0,40% - 31.07.2024). 31.07.2024 per soggetti ISA. 	Entro il 30.09 . Per il 2023 entro il 15.10.2024 .
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il mese di maggio.		<ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06 (1.07.2024) (o entro il 30.07² con maggiorazione 0,40% - 31.07.2024). 31.07.2024 per soggetti ISA. 	
Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%).				
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso.	Entro il mese di maggio.	Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%).	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.06 (1.07.2024) (o entro il 30.07² con maggiorazione 0,40% - 31.07.2024). 31.07.2024 per soggetti ISA. 	
		Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).		Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%).	
Nota ¹	Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito , il versamento deve comunque essere effettuato entro l' ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso .				





Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. **L'insolvenza** riguarda **l'incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa:
 - nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti);
 - nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
 - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

- **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- **L'imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
 - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021 aggiornato dal D.M. 21.03.2023**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.



NON SOLO IMPRESA

Movimenti transfrontalieri di denaro contante

Le misure di cui al D.Lgs. 195/2008 sono dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite, nonché a coordinare la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa di cui al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato **sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante**. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità Europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. L'Agenzia delle Dogane, **con circolare n. 12/D/2024, ha predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell'Unione Europea o verso quelli non unionali.**

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti¹ che entrano o escono dal territorio dello Stato.

Trasportando al seguito **denaro contante** per un importo **pari o superiore a € 10.000,00**.

OGGETTO DICHIARAZIONE Denaro contante

- Banconote e monete metalliche aventi corso legale.
- Strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore, quali traveler's cheque.
- Strumenti negoziabili compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna.
- Strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamenti, firmati ma privi del nome del beneficiario.

- Monete con un tenore in oro di almeno il 90%; lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
- Il cd. oro da investimento² e le monete non aventi corso legale non sono soggetti agli obblighi dichiarativi (valutari).

- L'obbligo non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. **che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**
- Sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione unionale di denaro contante, non vi è obbligo di dichiararle.

DICHIARAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

I soggetti obbligati devono redigere una dichiarazione su apposito modello (allegato al D.Lgs. 195/2008).

Trasmissione telematica, conservando copia della dichiarazione e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale (da recare al seguito).

Prima dell'attraversamento della frontiera.

Consegna in forma scritta, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.

Al momento del passaggio della frontiera.

TRASFERIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE PLICO POSTALE

- L'obbligo si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante **plico postale o equivalente**.
- La dichiarazione, redatta in conformità al modello previsto, è consegnata a Poste Italiane S.p.a. o ai fornitori di servizi postali, ai sensi del D.Lgs. 22.07.1999, n. 261, **all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.**
- Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono la ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, per via telematica, entro 7 giorni.

Note

(1) L'obbligo di dichiarare il denaro contante all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale o dall'UE si applica a "qualunque persona fisica", quindi anche al soggetto minorenni, per il tramite del suo rappresentante legale. Nel caso in cui il portatore maggiorenne reca con sé un importo maggiore o uguale a € 10.000, affermando che una parte è riferibile a un soggetto minore da egli accompagnato, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.

(2) In relazione alle movimentazioni unionali o extra unionali di oro, deve farsi riferimento alle disposizioni della L. 7/2000 e del Provvedimento UIC (ora UIF) 14.07.2000, che prevedono **l'obbligo di dichiarare alla UIF le operazioni in oro nonchè i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di valore pari o superiore a € 12.500,00.**



NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
 - _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01-31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2024 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2022.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di **competenza**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà **recuperare la contribuzione, già versata alla scadenza del 18° mese**, anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruita successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.



AGEVOLAZIONI

Ecobonus mobilità sostenibile

L'ecobonus automotive è la misura promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Il contributo è riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

BENEFICIARI

- L'incentivo può essere richiesto dalle persone fisiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori **mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi**.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
 - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
 - nuovi di fabbrica;
 - con emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km;
 - classe Euro 6 o superiore;
 - con prezzo di listino compresi optional (Iva esclusa) non superiore a:
 - € 35.000 per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO₂;
 - € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO₂;
 - le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza:
 - nuovi di fabbrica;
 - elettrici o non elettrici;
 - non elettrici di classe Euro non inferiore a 5.
- Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L.178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.
- Inoltre, può essere richiesto anche dalle persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia veicoli anche in **leasing finanziario** con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo **per almeno 24 mesi**.
- Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO₂ con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In questo caso l'obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
 - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
 - nuovi di fabbrica;
 - con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km;
 - classe Euro 6 o superiore;
 - con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a:
 - € 35.000 per la fascia 0-20 g/km di CO₂;
 - € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO₂;
- Sono ammesse le PMI, comprese le persone giuridiche, che dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia, veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, destinati al trasporto di merci:
 - nuovi di fabbrica;
 - dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2;
 - elettrici.

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione consiste in un contributo, concesso per categoria di veicoli, come di seguito riportato.

Veicoli di categoria M1		
Livello di emissioni g/Km CO ₂	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 5.000	€ 3.000
21-60	€ 4.000	€ 2.000
61-135	€ 2.000	ND

Veicoli di categoria M1 per autonoleggio		
Livello di emissioni g/Km CO ₂	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 2.500	€ 1.500
21-60	€ 2.000	€ 1.000

Veicoli di categoria N1 e N2		
Massa totale a terra (t)	N1	N2
0-1,5	€ 4.000	ND
1,51-3,5	€ 6.000	ND
3,51-7	ND	€ 12.000
7,1-12	ND	€ 14.000

Veicoli di categoria Le		
Alimentazione	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3	Senza rottamazione
Elettrica	40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000.	30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000 (Iva esclusa).
Non elettrica	<ul style="list-style-type: none"> 40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500. È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto. 	ND



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 3 giugno	Imposte dirette	Dichiarazione precompilata - Entro il 3.06.2024 è possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU. Entro tale data è anche possibile inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato.
	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
Sabato 15 giugno	Concordato preventivo biennale	Adesione - Entro il 15.06.2024 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l'acquisizione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato. In particolare, dal 15.06.2024 sul portale della dichiarazione precompilata sarà disponibile la funzionalità per l'accesso al concordato preventivo presentando il modello Redditi dopo avere compilato gli appositi campi del quadro LM.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, in regime ex art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica ¹ 16 giugno	Associazioni sportive dilettantistiche	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Imposte dirette	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Iva	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2024.
		Imposta sugli intrattenimenti
Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 giugno (segue)	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 ^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2024, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2023 e della 1 ^a rata 2024.
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Giovedì 20 giugno	Ragionieri commercialisti	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Imposte sui redditi	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4 ^o trimestre 2023.
Martedì 25 giugno	Conai	Contributi - Termine di versamento della 3 ^a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024.
	Iva	Dichiarazione precompilata - Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite l'applicativo web.
Venerdì 28 giugno	Bilancio	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
		Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato 29 giugno	Imposte dirette	Approvazione - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
		Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
Domenica ¹ 30 giugno	Imposte dirette	Modello Redditi 2024 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1 ^o acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) ² o della 1 ^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.
		Irap 2024 - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1 ^o acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione ² .
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1 ^o acconto 2024, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Modello Redditi 2024 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2024 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2023 al 28.02.2024.
		Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 30 giugno (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3 ^a rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	IMU	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023 (D.M. 24.04.2024).
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 1 ^a rata e di redazione della perizia in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).
Estromissione immobili strumentali	Versamento - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per chi ha effettuato l'estromissione degli immobili strumentali dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).	
Cripto-attività	Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 2 ^a rata dell'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della cripto-attività possedute al 1.01.2023.	
Contratto di locazione breve	Comunicazione - Entro il 30.06.2024 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2023, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.	
Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (6 ^a rata), e all'anno 2022 (2 ^a rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.	
Tari	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 2/2019).	



Principali adempimenti mese di giugno 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Domenica ¹ 30 giugno (segue)	Imposta di soggiorno	Dichiarazione - Entro il 30.06.2024 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2023 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.	
	Web tax	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2023.	
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	Inps		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
			Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
			Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi lvs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, senza maggiorazione.
			Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
			Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Libro unico del lavoro		
	Dottori commercialisti	Adempimenti - Termine di versamento della 3 ^a rata delle eccedenze 2023 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2023. Il termine slitta al 1.07.2024.	
	Canone Rai	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2024 ed entro il 30.06.2024 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).	
	Autotrasporto	Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2023 (D.P.R. 277/2000).	
	Contributi pubblici	Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2024, con riferimento all'annualità 2023 (D.L. 34/2019).	
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Revoca istanza - Termine entro il quale revocare l'istanza trasmessa, a condizione che non sia stato effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata (prov. Ag. Entrate 29.03.2024).		
Mud	Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD per i rifiuti prodotti nel 2023 (D.P.C.M. 26.01.2024).		
Enti sportivi	Statuto - Termine di adeguamento degli statuti alla disciplina del D. Lgs. 36/2021, fruendo dell'esenzione da imposta di registro.		

Note	1.	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
	2.	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).